



Sent./Ord. n. 6/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE – ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 73821 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Genio (DGNNTN84C17A091Z), domiciliato presso il suo studio in Agropoli (Sa), Via Salvo D'Acquisto n. 5/A (avv.digenio@pec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal dott. Giuseppe Francesco Maria Palumbo, in servizio presso il Servizio Coordinamento giuridico della Direzione generale della previdenza militare e della leva.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 11.12.2023, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Fedele Scotti per delega dell'avv. Antonio Di Genio.

Premesso che:

- il ricorrente (omissis), ex militare dell'Esercito, con le istanze del 4.3.2003, del 6.7.2006 e del 26.6.2007 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: *“Rilievi di uncoartrosi a livello C6/C7, note di spondilistiche dorsali Medio/Inferiori e di L3/L4/L5”, “Ernioplastica destra con protesi di polipropilene e varicocelelectomia omolaterale per concomitante varicocele destro riscontrato nel corso di intervento”, “Saltuaria inguino-cruralgia, app. osteoarticolare”;*
- le Commissioni Mediche ospedaliere di Napoli e di Caserta il 21.10.2003 (verbale 2246) e il 22.5.2007 (verbale 628) hanno riscontrato rispettivamente le infermità *“Note di spondiloartrosi diffusa del rachide”* ed *“Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale”;*
- il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 624 del 17.10.2008 ha considerato le infermità *“Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale; note di spondiloartrosi diffusa del rachide”* non dipendenti da ragioni di servizio;
- il Ministero della Difesa con il decreto n. 834/C del 15.4.2009 ha recepito il suddetto parere del Comitato di Verifica e non ha riconosciuto le predette infermità dipendenti da causa di servizio e pertanto ha rigettato la domanda di equo indennizzo;

Rilevato che:

- il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale”*. In via subordinata ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica d’ufficio;

- con la memoria del 27.11.2023 il Ministero della Difesa ha chiesto in via pregiudiziale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione indicando come competente il Giudice Amministrativo, essendo la domanda del ricorrente diretta alla richiesta della dipendenza della causa di servizio in funzione dell’equo indennizzo e pertanto attinente al rapporto di pubblico impiego e non al regime previdenziale; ha eccepito, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che sono stati impugnati atti endoprocedimentali (i verbali delle Commissioni Mediche ospedaliere di Napoli e di Caserta) e non il provvedimento definitivo del Ministero della difesa (decreto n. 834/C del 15.4.2009); nonché ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle finanze. Inoltre ha chiesto l’estromissione per carenza di legittimazione passiva; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato;

Considerato che:

- con l’odierno giudizio il ricorrente non contesta il rigetto della domanda di concessione dell’equo indennizzo, bensì mira a ottenere il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione

privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della lamentata malattia. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la circostanza o meno della permanenza del servizio attivo del ricorrente (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009 n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34). In caso contrario verrebbe negata la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario per poter in ogni momento far valere il diritto alla pensione privilegiata (Corte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sent. 14.2.2017 n. 30). Le esposte osservazioni trovano esplicita fonte normativa nel d.p.r. 29.10.2001 n. 461 recante il regolamento in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per l'equo indennizzo e per la pensione privilegiata. Il citato d.p.r. all'art. 12, rubricato "*Unicità di accertamento*", precisa che "*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento*

*definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", sancendosi in tal modo l'autonoma lesività del diniego di riconoscimento per cui si controverte e la duplice funzione del riconoscimento medesimo;*

- va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dal Ministero della Difesa atteso che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto" (Corte dei Conti: Sezioni Riunite sent. 14.9.1994 n. 101/Q.M e sent. 17.5.2000 n. 6/QM, Sez. III centrale App. sent. 11.7.2005 n. 446, Sez. I centrale App. sent. 22.1.2008 n. 46, Sez. I centrale App. sent. 9.4.2008 n. 160, Sez. III centrale App. sent. 14.5.2008 n. 167, Sez. II centrale App. sent. 14.3.2014 n. 166, Sez. II centrale App. n. sent. 16.4.2015 n.190; Cassazione SS.UU. sent. 14.6.2005 n. 12722, sent. 7.8.2009 n. 18076, sent. 8.4.2010 n. 8317);

- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della difesa atteso che lo stesso con il decreto n. 834/C del 15.4.2009 ha deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario; va integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, in quanto attraverso la Commissione medica di Verifica di Napoli ha espresso ope legis un giudizio medico legale che è stato recepito e ha condizionato la decisione finale del Ministero della Difesa, nonché nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), atteso che assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo;

- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che le infermità "Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale" siano dipendenti da causa di servizio;*

- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità e di legittimazione passiva formulate dal Ministero della

Difesa;

- ordina, con onere a carico del ricorrente, di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel termine perentorio di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e con onere di depositare nella segreteria della Sezione la documentazione comprovante l'effettuata notificazione entro 10 giorni dall'avvenuta notifica;

- ordina all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di esprimere in sede collegiale motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica, diretta o per delega, e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale Asl Salerno per la comunicazione della relazione scritta alle parti;

- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente emerse.

Fissa all'udienza del 20 settembre 2024 la prosecuzione del giudizio. Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, all'Amministrazione resistente e all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell'11.12.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)